

COMUNITÀ:

*La riforma Cartabia e le nuove sfide per il servizio
sociale*

*Riflessioni sulle misure di comunità e riforma
Cartabia*

Il punto di vista della magistratura

Dott. Claudio Vencato

*Giudice onorario Tribunale per i Minorenni di
Venezia*

*Già responsabile U.O. Tutela minori e consultori
familiari*

Distretto est Aulss 8 Berica

Il Tribunale Ordinario vs Tribunale per i Minorenni

Il T.O opera in difesa della legge e dei cittadini che ritengono di aver subito un torto da altri, operando in via sanzionatoria e punitiva che, seppur la pena venga definita come strumento per il reinserimento nel contesto sociale (in particolare con la detenzione), spesso tale funzione appare più retorica che effettiva

Il Tribunale per i Minorenni opera in modo molto più esplicito ed effettivo «per il superiore interesse del minore» per cui la funzione considerata, dichiarata e svolta, attiene a scopi rieducativi, socializzanti, in grado di consentire o di stimolare una revisione nelle modalità di vita del minore.

Il Tribunale Ordinario vs Tribunale per i Minorenni

Anche sul piano civile il TO opera per l'applicazione della norma in modo piuttosto esplicito e in difesa di persone, enti o istituzioni che denunciano violazioni ai propri diritti, prerogative, interessi garantiti dalla legge

Anche il TM opera per l'applicazione delle norme in ambito civile ma l'attenzione sostanzialmente esclusiva riguarda la difesa dei diritti, delle prerogative, degli interessi dei minori sottoposti alla sua attenzione

Le misure di Comunità

l'affidamento in prova ai servizi sociali;

la semilibertà;

la liberazione anticipata;

la detenzione domiciliare.

**Tutte considerano un contesto sociale dove la
«pena» viene scontata**

La comunità

Ha il compito di contribuire alla riabilitazione del minore:

Se per gli adulti molto spesso quanto viene attuato è la sua sottrazione al contesto sociale per impedire la reiterazione delle azioni oggetto della sanzione, o per punirlo (con la speranza che si ravveda), per i minori questo non dovrebbe essere questo lo scopo quanto, fruendo della ancora duttilità del loro pensiero, la messa in atto di azioni che primariamente hanno lo scopo di ricondurli ad un percorso evolutivo tale da consentir loro una vita serena e socialmente adeguata.

Ecclesiaste 3:1-11 NR06


«Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo: un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato,....»

Ogni realtà, ogni azione ha il "suo" tempo, come ogni tessera in un mosaico o in un puzzle ha il suo posto unico e contribuisce all'armonia del tutto solo nel caso in cui venga collocata nel luogo specifico pensato e fatto per essa. Se il tempo di un'azione non viene rispettato, si romperà l'armonia del tutto e regneranno la confusione, il caos, il disorientamento. Un'azione pur buona compiuta nel momento sbagliato risulta sbagliata, perché non può sortire le potenzialità che ad essa sono connaturate. Di qui l'importanza assoluta di conoscere i tempi delle situazioni, pena l'impostazione errata di tutta la vita, o, meglio, il mancato inserimento al posto giusto nell'ordine della creazione.

Non è indifferente «quando» si pongono in essere gli interventi.
La formazione neurologica dell'individuo avviene con tempi precisi:

Human Brain Development

Synapse formation is dependent on early experiences



Synapse formation begins declining before Age 3

- Circa un quarto dello sviluppo cerebrale complessivo di ogni essere umano avviene prima della nascita.
- Lo sviluppo di un cervello adulto si compie quando la mielinizzazione, che conferisce rapidità alla comunicazione neuronale, ha esaurito il suo compito, cioè **dopo il diciottesimo anno d'età**.
- La formazione di sinapsi diminuisce per il resto della nostra vita, quindi è fondamentale che i bambini partecipino a esperienze della prima infanzia di alta qualità che stimolino la configurazione delle sinapsi cerebrali essenziali.
- I nostri circuiti neurali si formano entro l'età dell'adolescenza. Quando diventiamo adulti non percepiamo necessariamente quel che c'è là fuori nel mondo reale; percepiamo invece ciò che ci aspettiamo che ci sia. Questo è il motivo per cui **le credenze e i pregiudizi persistono di fronte a prove evidenti del contrario**

La comunità: strumento di cura e di sostegno

La funzione del TM, sia in ambito civile che penale, non può sottrarsi al coinvolgimento della comunità di appartenenza del minore e della sua famiglia in quanto l'evoluzione dei minori di età richiede la partecipazione alla vita sociale (scuola, sport, relazioni con i pari...) svolte e consentite con ogni forma di aiuto, diritto questo derivante da un insieme di elementi, giuridici e psicologici.

Il minore per definizione, e secondo l'età, non è completamente responsabile delle azioni da lui commesse, nel senso che la consapevolezza della gravità, delle conseguenze e delle negatività di azioni criminali (nei vari gradi) non possono essere attribuita completamente al soggetto. Né, in sede civile, appare in grado di porre in essere gli strumenti di autodifesa o di ricerca di aiuto che invece appartengono ad un adulto.

I minori imputati

<https://www.penalreform.org/resource/brain-science-and-how-it-affects-children-accused/>

rispetto alla popolazione generale. Un numero sorprendente di minori condannati per reati - circa il 30 per cento - ha subito una lesione cerebrale nel corso della vita; un altro 32 per cento rientra in una fascia di disabilità intellettiva borderline (QI tra 70 e 79); infine, un altro 14 per cento presenta una possibile disabilità intellettiva (QI inferiore a 69).

Questo non può non far pensare alla necessità di un approccio particolarmente attento

Le norme

ONU e consiglio d'Europa hanno particolarmente a cuore questo argomento, tanto da dedicare ad esso diversi documenti ed azioni, tra cui:

1. Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
2. Le linee guida del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore
3. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo
4. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia dell'UE sui diritti dei minori Bruxelles, 24.3.2021
5. <https://rm.coe.int/16804b2cf3> Linee guida sulla giustizia a misura di minore

Perché le misure alternative?

Anche con il sistema giudiziario più "a misura di minore" possibile, fronteggiare un procedimento giudiziario che coinvolga attori del sistema giudiziario e altri operatori del diritto (ad esempio, poliziotti, avvocati, pubblici ministeri, giudice, agente di sorveglianza, assistente sociale, educatore, psicologo, ecc.) è un'**esperienza anomala e molto spesso difficile** per un minore.

Navigare in questo sistema può essere intimidatorio, inquietante e talvolta anche spaventoso. Nonostante le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore raccomandino un'azione tempestiva e diligente, i procedimenti spesso subiscono ritardi; tali ritardi portano ad una maggiore incertezza.

Le misure alternative tengono il minore lontano da queste procedure formali e lo aiutano a **evitare le conseguenze negative** che ne derivano (ad es. fedina penale sporca, stigmatizzazione, aumento del rischio di recidiva, ecc.)

"L'applicazione di misure alternative dovrebbe essere il metodo preferenziale per trattare i minori nella maggior parte dei casi. Gli Stati parte dovrebbero estendere continuamente la gamma di reati per i quali è possibile adottare delle misure alternative, compresi i reati gravi, ove appropriato. L'applicazione di misure alternative dovrebbe essere disponibile sin dal primo contatto con il sistema giudiziario e in varie fasi del processo". ([General comment No. 24 \(2019\) of the UN Committee on the Rights of the child on children's rights in the child justice system, capitolo IV, paragrafo 16](#)).

Le leggi

La giustizia penale minorile italiana costituisce da decenni un modello al quale l'intera Europa si rivolge quale pietra di paragone virtuosa. La direttiva dell'Unione Europea del 2016 (n. 800) sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, alla quale non a caso l'Italia ha fornito un contributo decisivo, guarda in maniera essenziale al modello italiano. Il processo penale minorile disciplinato dallo specifico codice di procedura penale del 1988 (D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) ha dato prova di successo nel **residualizzare la risposta carceraria e abbracciare un modello educativo** capace di ricondurre i giovani all'interno della società secondo la finalità propria che la nostra Costituzione assegna alle pene.

Il ccp minorile afferma l'idea che la finalità principale del diritto minorile sia quella di educare il minore autore di reati piuttosto che di punirlo. La giustizia penale minorile in Italia non si basa infatti sulla sola valutazione del fatto di reato, ma innanzitutto sulla valutazione della personalità del minore.

L'interesse del minore, in considerazione della sua personalità ancora in evoluzione, va considerato superiore rispetto a ogni interesse legato alla tranquillità pubblica, al decoro cittadino, perfino alla sicurezza urbana, cosa che le norme del presente decreto non sembrano considerare.

Si afferma in esso l'idea che la finalità principale del diritto minorile sia quella di educare il minore autore di reati piuttosto che di punirlo. La giustizia penale minorile in Italia non si basa infatti sulla sola valutazione del fatto di reato, ma innanzitutto sulla valutazione della personalità del minore.

Il Decreto Caivano..

1. Espansione dell'azione punitiva a scapito dell'approccio educativo verso i giovani
2. Ampliamento e facilitazione dei presupposti per l'applicazione di alcuni obblighi e divieti, allungandone i tempi e aumentando le pene per le violazioni. *Capo 2 art.3*

I numeri

Perché queste misure di aggravamento?

- Oggi, a fronte di oltre 14.000 giovani in carico ai servizi della giustizia minorile, sono 426 - poco più del 3% - i detenuti nei diciassetti Istituti Penali per Minorenni (Ipm) d'Italia.
- Oltre 2.800 ragazzi e ragazze sono attualmente sottoposti alla misura della messa alla prova, che prevede la sospensione della stessa azione penale e che presenta una percentuale elevatissima di successi.
- Nei 17 Ipm italiani non si soffre il sovraffollamento e i numeri contenuti permettono agli operatori di mantenere un'attenzione individualizzata ai giovani detenuti, sostenendoli nel proprio singolo percorso. Anche grazie a tutto ciò il tema dei suicidi, che grandemente affligge il carcere per adulti, è da sempre quasi inesistente negli Ipm.
(**fino ad ora!**)

...ancora i numeri

Le denunce:

- 32.200 nel 2012,
- 35.750 del 2015
- 34.400 nel 2016
- 29.600 del 2019
- 30.400 nel 2021
- 33.700 nel 2022

Come è evidente, i numeri non giustificano le recrudescenze segnalate e tutte le altre contenute nel decreto.

Risulta evidente che tale legislazione risulta essere una risposta a delle «sensazioni» popolari, ad un sentire incerto di cui ...sono i giovani i responsabili? Appaiono norme che rispondono solamente a «percezioni di insicurezza» e ad eventi carichi di componenti emotive.

Sempre Caiivano...

La maggior facilità di carcerazione, anche impropria (vd ad es. quella temporanea per disobbedienza alle prescrizioni) va ad intasare gli IPM che rappresentavano contesti dove il tempo era ottimizzato per numeri contenuti. A questo contribuisce, oltre ad altri ancora, anche la maggior possibilità di custodia cautelare in carcere, che vedrà inevitabilmente un aumento dei numeri dei ragazzi ristretti in Ipm.

I cd Daspo urbani, applicati anche ai minori, nulla ottengono se non un inasprimento di rabbia, risentimento e desiderio di rivalsa. L'esplicita estensione ai soggetti minorenni dell'ordine di allontanamento evidenzia il contrasto con il principio del superiore interesse del minore. ...a parte il dubbio di incostituzionalità relativo a tali provvedimenti assunti solo dal questore senza approvazione dell'Autorità giudiziaria (Art.13 costituzione e la verosimile violazione dell'art.2 protocollo 4 CEDU)

... ancora

Le norme considerate (vd anche art. 4) continuano a portare avanti un sistema che l'intero mondo, a partire dalle Nazioni Unite, ha riconosciuto come fallimentare, un sistema dagli altissimi costi economici e sociali e che si è dimostrato anche in Italia del tutto incapace di prevenire i fenomeni che sostiene di voler combattere.

<https://youtu.be/26k1nM1gRXc>

giustizia riparativa

<https://youtu.be/i71afd3FFc>
carcere

Mare fuori non è il

La riforma Cartabia

Aspetti positivi:

Da tempo si sentiva la necessità di una seria riforma del complesso normativo inerente la famiglia e le questioni ad essa collegate. Attualmente appare piuttosto...complicato destreggiarsi nel ginepraio di competenze, di preclusioni, di attrazioni oggi da considerare.

Esisterà un unico luogo e un pool di giudici che si occupano della materia.

Tutte le materie inerenti la famiglia ed i figli saranno di competenza del Tribunale per la famiglia.

Struttura del TF

La configurazione appare assimilabile a quella che è ora la struttura giudiziaria per gli adulti:

- Una sede centrale (regionale) definita distrettuale
- Sedi locali, provinciali, definite circondariali

Modalità

- Collegiale in sede distrettuale, dove si gestiranno le fasi di ricorso, di secondo livello
- Monocratica in quelle circondariali, dove si gestirà il primo livello del procedimento

Problemi

CoE: la collaborazione tra professionisti di varie discipline e il passaggio e l'approccio interdisciplinare è il «biglietto da visita» di una giustizia a prova di minore:

L'ascolto di un minore è diversa dall'ascolto (escussione) di un adulto. Entrano in gioco molti elementi che solo un professionista preparato può considerare in modo adeguato. Non significa sostituirsi al giudice ma offrire al minore, ma anche ai suoi genitori, spazi e modalità consapevolmente strutturati per poter assumere il maggior numero di informazioni con la dovuta attenzione agli aspetti emotivi, di ansia e di timore che spesso la figura classica del giudice comporta. Non è vero che « se uno psicologo può condurre un'audizione allora un giudice può fare una psicoterapia». Nessuno psicologo entrerà nel merito dell'applicazione delle leggi il cui depositario è senza dubbio il giudice togato ma userà la propria competenza per consentire al minore e ai suoi familiari uno spazio dove possano serenamente ed in modo altamente professionale essere ascoltati.

..ancora problemi

- La struttura giudiziaria non è assolutamente pronta a gestire la modifica delle modalità previste: definizione spazi, individuazione dei giudici e dei procuratori, sistema informatico non predisposto...
- Non sono definiti i criteri con cui verranno scelti i giudici, che devono avere specifica competenza. Pericolo che siano assegnati giudici di prima nomina quindi non competenti.
- <https://youtu.be/VDdo9knHPAY?si=6p4EMrndullnI16Q>
- 12,15 cottatellucci

COSTRUIRE UNA GIUSTIZIA DI COMUNITÀ:

***La riforma Cartabia e le nuove sfide per il servizio
sociale***

Riflessioni sulle misure di comunità e riforma Cartabia

Il punto di vista della
magistratura



Dott. Claudio Vencato